

## **STATUTO della Sezione provinciale FIMMG Palermo**

### **Premessa**

**L'Assemblea generale degli iscritti regolarmente convocata il 13 settembre 2014 a Palermo ha approvato all'unanimità il nuovo Statuto della Sezione Provinciale della FIMMG. Il presente Statuto sostituisce quello precedente del 19 settembre 1994.**

**Lo Statuto ricalca lo Statuto nazionale a cui si rinvia per quanto non espressamente previsto, inoltre vengono apportate alcune modifiche (evidenziate in grassetto) che vengono inviate alle competenti autorità nazionali per le necessarie ratifiche**

### **Introduzione**

La F.I.M.M.G. Sezione provinciale di Palermo aderisce alla Federazione nazionale della FIMMG per la tutela e rappresentanza dei seguenti professionisti:

- Medici convenzionati con il SSN per la Medicina generale operanti nel territorio per l'espletamento di funzioni e compiti di pertinenza dell'assistenza primaria;
- Medici convenzionati con il SSN operanti nel territorio nelle altre aree funzionali della Medicina generale;
- Medici convenzionati con il SSN operanti nel territorio in ambito extraospedaliero per l'assistenza sanitaria;

- Medici in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale o ammessi al corso di formazione specifica in Medicina Generale;
- Medici, non dipendenti, comunque operanti nel territorio in ambito extraospedaliero per altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private;
- Medici pensionati provenienti dalle categorie sopra indicate.

### **Art. 1 presentazione**

- 1 La Sezione Provinciale Generale **di Palermo** è la struttura organizzativa di base insediata nel territorio in ambito provinciale a tutela dei diritti e degli interessi sindacali e professionali degli iscritti in adesione agli indirizzi deliberati dagli Organi Centrali della Federazione Nazionale.
2. La Sezione Provinciale Generale è articolata, sulla base del decentramento organizzativo, in Sottosezioni di ASL o, su delibera del Consiglio Provinciale, in Sottosezioni di Distretto.
3. In caso di soppressione amministrativa delle Province, resta valida, ai fini organizzativi del Sindacato, la loro pertinenza geografica più recente.

### **Art. 2 - Le Assemblee Provinciali Generali e di Settore**

1. L'Assemblea Provinciale F.I.M.M.G. dell'Assistenza Primaria e del Settore articolato in Sezioni Provinciali è indetta secondo le specifiche contenute nel **Regolamento Nazionale (art. 24, Reg.):**

- a) in sede elettiva congiunta, con cadenza quadriennale, per l'elezione a maggioranza del Presidente Provinciale, ed è composta da tutti gli iscritti;
- b) in sede elettiva disgiunta, con cadenza quadriennale, per l'elezione dei rispettivi Consigli Direttivi, del Collegio unico dei Probiviri e dei Revisori dei Conti o per i Settori del proprio rappresentante in seno a detti Collegi, secondo le indicazioni del **Regolamento Nazionale (art. 26, Reg.);**
- c) in sede organizzativa annuale disgiunta, per la distinta approvazione dei rendiconti consuntivi di competenza riservata agli iscritti delle rispettive aree funzionali od ogni qualvolta ricorrano i requisiti di cui all'art. 24 del Reg.;

- d) in sede straordinaria - congiunta o disgiunta - su richiesta motivata secondo le modalità previste dal regolamento (*art.24, co. 3, Reg.*).
2. L'Assemblea Provinciale è valida in prima ed unica convocazione, con quorum costitutivo corrispondente alla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo provinciale aventi diritto al voto.
3. L'Assemblea organizzativa annuale provvede inoltre a:
- a) definire la politica sindacale in ambito provinciale in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi collegiali regionali e nazionali.
  - b) indicare gli orientamenti di politica sindacale da rappresentare nell'ambito degli organi regionali e nazionali;
  - c) approvare il rendiconto consuntivo e definire in via preventiva gli indirizzi annuali di spesa.
4. L'Assemblea Provinciale congiunta delibera validamente sulle modifiche dello Statuto o sullo scioglimento della Sezione con la maggioranza dei due terzi degli iscritti.

### **Art. 3 - Il Presidente Provinciale**

1. Il Presidente Provinciale esercita i seguenti compiti e funzioni:
- a) convoca e presiede l'Assemblea Generale;
    - 1. collabora e si coordina con il Presidente Nazionale in caso di necessità e/o controversie di rilevanza statutaria riguardanti i Consigli Provinciali Generale e di Settore; istruisce e valuta, secondo le modalità previste dal Regolamento (*art. 31, Reg.*), i casi relativi a segnalazioni concernenti gli iscritti per l'eventuale deferimento al Presidente del Collegio dei Probiviri provinciale, e segnala al Presidente Nazionale eventuali fattispecie di addebito relative a componenti eletti della Sezione Provinciale.
    - 2. **Il Presidente Provinciale eletto dall'Assemblea degli iscritti è garante dello Statuto , convoca e presiede il Consiglio Direttivo Provinciale di cui è membro a pieno titolo.**
    - 3. **Il Presidente Provinciale è membro a pieno titolo dell'Esecutivo, può far parte del Consiglio Regionale e/o delle delegazioni sindacali trattanti**

~~2. Il Presidente Provinciale è istituito ed eletto dall'Assemblea congiunta, su proposta approvata dal Consiglio Direttivo Provinciale Generale, nei termini previsti dall'art. 36, comma 4, lett. b), e come previsto nel Regolamento (art. 25, co. 4, Reg.).~~

3. Possono essere candidati alla carica di Presidente Provinciale gli iscritti che abbiano ricoperto la carica di Consigliere Provinciale Generale, eletto dall'Assemblea provinciale, per almeno due mandati.

#### **Art. 4 - Il Consiglio Direttivo Provinciale Generale**

1. Il Consiglio Direttivo è organo elettivo periferico con funzioni di tutela e rappresentanza sindacale degli iscritti.

**2. Il Consiglio Direttivo Provinciale composto da ventinove consiglieri è composto da:**

- a) **Quindici Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale Generale**
- b) **Quattordici Consiglieri eletti dall'Assemblea Distretto o PTA (Presidio Territoriale di Assistenza: uno per ciascuna Asl o Distretto);**
- c) Segretario provinciale di Settore articolato in sezioni provinciali;
- d) Revisori e Probiviri provinciali, senza diritto di voto;
- e) Iscritti della F.I.M.M.G. Provinciale eletti a cariche nazionali, senza diritto di voto.

3. I consiglieri di cui al comma 2, lett. a), sono previsti in misura maggioritaria rispetto ai consiglieri di cui al comma 2, lett. b).

4. Il Consiglio Direttivo Provinciale, inoltre:

- a) elegge l'Esecutivo Provinciale Generale;
- b) ~~può proporre all'Assemblea Provinciale congiunta, con la maggioranza di almeno 2/3, l'istituzione della carica di Presidente Provinciale.~~
- c) esamina le domande di iscrizione al Sindacato per la loro eventuale accettazione. Il rifiuto dell'iscrizione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato (art. 1, Reg.).
- d) designa i rappresentanti in seno agli Organismi provinciali;

- e) designa i rappresentanti sindacali presso altre associazioni sindacali mediche ed i candidati in rappresentanza della Sezione nel Consiglio Direttivo dell'Ordine provinciale dei Medici.
  - f) vigila sull'applicazione e sul rispetto di tutti gli accordi e sul rispetto delle convenzioni nazionali a livello locale;
  - g) decide l'entità della quota associativa provinciale, da sottoporre all'approvazione della Assemblea provinciale;
  - h) delibera il rimborso delle spese sostenute per ragioni sociali e le eventuali indennità e/o rimborsi dei suoi membri;
  - i) approva gli indirizzi generali preventivi di spesa ed il rendiconto consuntivo annuale da sottoporre all'Assemblea Provinciale;
  - l) cura l'informazione della categoria anche attraverso l'attività editrice degli organi di comunicazione periodici ufficiali della Sezione Provinciale e dell'eventuale sito Web, nominando il relativo direttore responsabile su indicazione del Segretario Provinciale Generale.
  - m) delibera la costituzione delle sottosezioni di Distretto invece di quelle di ASL ed il loro numero, tenuto conto delle caratteristiche della Provincia.
5. Il Consiglio Direttivo provinciale si riunisce in seduta ordinaria, con cadenza almeno trimestrale su convocazione del Segretario Provinciale o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri.
6. Il Regolamento definisce ulteriori specifiche circa gli adempimenti relativi al presente articolo (*artt. 25 e 26, Reg.*)

#### **Art. 5 - L'Esecutivo Provinciale Generale**

1. L'esecutivo Provinciale Generale, eletto dal Consiglio tra i componenti di cui al comma 2, lett. a) e lettera b), dell'art. 36 e con le modalità previste dal Regolamento (*art. 29, Reg.*), è composto da:
- a) Segretario Provinciale Generale;
  - b) uno o più Vice Segretari Provinciali, di cui uno Vicario;
  - c) Segretario Amministrativo (Tesoriere).
  - d) **Segretario organizzativo provinciale,**
  - e) **Presidente provinciale**

**2. La carica di componente dell'Esecutivo non è incompatibile con quella di Fiduciario di ASL o di Distretto, fatta salva l'ipotesi prevista dal successivo art. 38, comma 1, lettera b).**

#### **Art. 6 - Il Segretario Generale Provinciale**

**1. Il Segretario Generale Provinciale è candidato da almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali ed è eletto secondo le modalità previste nel Regolamento:**

- a) dispone della firma sociale ed ha la rappresentanza generale della Sezione e dei Settori provinciali in sede locale;
- b) assume le funzioni di fiduciario di ASL laddove la provincia coincide con un'unica ASL;
- c) è componente a pieno titolo del Consiglio/Consigli di ASL o di Distretto con facoltà di delega ad un componente dell'Esecutivo;
- d) può delegare la firma degli accordi di pertinenza al Segretario Provinciale di Settore. I Segretari Provinciali di Settore partecipano attivamente alle trattative per la stipula di accordi convenzionali e/o contratti aziendali o distrettuali di loro interesse.

#### **Articolo 7 - Il Segretario Amministrativo Generale Provinciale**

- 1. È responsabile della Cassa provinciale e raccoglie i contributi sindacali dagli iscritti della provincia, compatibilmente a quanto disposto dall' art, 2 del Regolamento.
- 2. Provvede a versare al Tesoriere Nazionale le quote associative di pertinenza ed al Segretario Amministrativo regionale il contributo di cui all'art. 29, comma 2; provvede inoltre alle spese provinciali e alle spese documentate delle varie Sottosezioni periferiche, preventivamente approvate dal Consiglio Provinciale.
- 3. Predisporre il rendiconto consuntivo e gli indirizzi generali preventivi di spesa annuali da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

### **Articolo 7 - Il Segretario Organizzativo Provinciale**

1. È eletto dal Consiglio direttivo Provinciale Generale, è a pieno titolo membro dell'Esecutivo generale provinciale ed è responsabile della organizzazione della sezione provinciale

### **Art. 8 - Collegio Provinciale unico dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei conti, costituito da tre membri titolari ed un supplente, è eletto secondo le modalità di cui all'art. 34, comma 1, e le specifiche previste dal Regolamento (*art. 26, co. 3, Reg.*); esercita le proprie funzioni, come previsto dal presente Statuto, nei confronti di tutte le articolazioni organizzative della Fimmg nella provincia. Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i temi di specifico interesse di quel Settore.
2. I Revisori dei conti hanno, limitatamente al livello provinciale, gli stessi compiti previsti per i Revisori nazionali.

### **Art. 9 - Il Collegio Provinciale unico dei Probiviri**

1. Il Collegio Provinciale dei Probiviri è costituito da tre componenti eletti secondo le modalità di cui all'art. 34, comma 1, ed esercita le proprie funzioni, come previsto dal presente Statuto e dal Regolamento (*art. 31, Reg.*), nei confronti di tutti gli iscritti della Provincia tranne i Dirigenti eletti (*art. 18 co. 2*). Prevede la presenza di un delegato di Settore, membro aggiuntivo a pieno titolo, per i casi di specifico interesse di quel Settore.
2. Su designazione del Consiglio dei Probiviri Nazionale può esercitare le proprie funzioni anche nei confronti di iscritti a Sezioni Provinciali limitrofe che, per consistenza numerica, non abbiano la possibilità di eleggere un proprio autonomo Collegio.

### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore**

1. Il Consiglio Direttivo Provinciale (*previsto ai sensi degli art. 6 comma 1.2 lett. a; 32 comma 2 St.*) attua, in accordo e coordinamento con la Segreteria

Provinciale Generale, a livello locale e nell'ambito del Settore rappresentato, le linee di indirizzo e azione sindacale individuate dall'Assemblea di Settore.

2. Il Consiglio Direttivo Provinciale di Settore è composto da:

- a) Consiglieri eletti dall'Assemblea Provinciale di Settore;
- b) Consiglieri eletti dall'Assemblea di Settore di ASL o di Distretto (se costituita).

3. Il Consiglio direttivo provinciale di Settore elegge il Segretario Provinciale di Settore e l'Esecutivo con le stesse modalità e compiti previsti per il Consiglio Provinciale Generale.

4. I Consiglieri di cui al comma 2, lett. a), sono determinati ed eletti, di volta in volta, in numero superiore rispetto a quelli di cui al comma 2, lett. b).

5. Il Segretario Provinciale rappresenta il Settore del Sindacato e, su delega del Segretario Provinciale Generale, dispone della firma per gli adempimenti di competenza.

#### **Art. 11 - Esecutivo Provinciale di Settore**

L'esecutivo Provinciale di Settore è composto da:

- a) Segretario;
- b) uno o più Vicesegretari, di cui uno vicario;
- c) Segretario amministrativo (Tesoriere), che espleta le funzioni di sua pertinenza connesse alla riscossione dei contributi (art. 2, commi 1 e 5, Reg.), ai versamenti ed alle spese deliberate dal Consiglio di settore, e ad ogni altra incombenza amministrativa specificamente prevista dal Regolamento (art. 30, Reg.).

#### **LE SOTTOSEZIONI DI ASL O DI DISTRETTO**

##### **Art. 12 - L'Assemblea di ASL o di Distretto**

1. Le Assemblee di ASL o di Distretto sono composte ed operano secondo quanto previsto nel Regolamento (art. 32, Reg.).

### **Art. 13 - Il Fiduciario di ASL o di Distretto**

1. I Fiduciari di ASL o di Distretto sono i referenti locali di base del sindacato ed i Consiglieri di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), sono eletti dall'Assemblea di ASL o di Distretto, sono membri a pieno titolo, fatta salva l'incompatibilità di cui all'art. 37 comma 2, del Consiglio Direttivo Provinciale Generale e dell'Assemblea Generale Regionale.

### **Art. 14 - Sottosezioni di Settore di ASL o di Distretto**

1. Le Sottosezioni di ASL o di Distretto anche di Settore, qualora costituite, sono disciplinate secondo quanto previsto dal Regolamento (art. 32, Reg.).

### **Art. 15 - Durata e surroga delle Cariche**

1. Tutte le cariche elettive previste dal presente Statuto hanno durata quadriennale, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 13, e dall'art.19, comma 4, in relazione alle cariche nazionali e a tutti i corrispondenti casi di sostituzioni di cariche cessate o decadute a livello periferico, compreso quanto previsto dall'art. 30 comma 2. È fatta salva anche la durata triennale delle cariche elettive del Settore speciale Medici in Formazione per poterla parametrare alla durata del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.

2. In caso di cessazione dalle cariche di Presidente, Segretario o Fiduciario di organi Regionali, Provinciali e Periferici, si procede alla loro elezione sostitutiva entro il termine dei successivi tre mesi. In caso di cessazione di più della metà dei membri di un organo collegiale elettivo si procede a nuove elezioni, al di sotto del predetto limite si procede alla sostituzione col primo dei non eletti per l'organo collegiale corrispondente, in carenza non si procede a sostituzione. La cessazione per sfiducia dalle predette cariche è competenza degli organi che le eleggono ed avviene con le maggioranze previste.

3. Nel caso nella elezione ad una delle cariche previste dal presente Statuto si verifichi che più candidati conseguano un numero di voti pari prevale il

